

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 34789	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	<input type="checkbox"/> pena detentiva	<input type="checkbox"/> pena pecuniaria	<input type="checkbox"/> Pena sia detentiva che pecuniaria	<input type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile:				
Altro:				
Quantum: no				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza del 28/1/2005 il Tribunale della Spezia, Sezione Distaccata di Sarzana, assolveva per insussistenza del fatto C.C.L., nella qualità di amministratore unico.				
2° Grado: La Corte di Appello di Genova in data 23/9/2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	<input type="checkbox"/> Malattia	<input type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	<input type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	<input type="checkbox"/> morte

Fattispecie

Addetto al reparto fonderia con mansioni di colatore, durante la colata del metallo fuso dalla siviera negli stampi (operazione eseguita manualmente), veniva attinto da un getto di metallo fuso fuoruscito.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	<input type="checkbox"/> Artigiano	<input type="checkbox"/> Impiegato	<input type="checkbox"/> Imprenditore	<input type="checkbox"/> Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Ufficio	<input type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'idoneità del sistema protettivo doveva tenere conto dell'evoluzione tecnologica in materia. I giudici hanno considerato (solo come mera ipotesi non condivisibile) che non sarebbe stato altrimenti possibile proteggere i lavoratori ma hanno sottolineato al riguardo come l'esigenza della salvaguardia della incolumità personale di costoro dovesse prevalere su ogni altro aspetto. Pertanto, qualora l'installazione di schermi di protezione e l'uso di indumenti da lavoro ignifughi si fossero rivelati non sufficienti, si sarebbe dovuto pensare ad altri sistemi di protezione più idonei, sospendendo nel frattempo la produzione per non esporre ai rischi i dipendenti. Sulla base della valutazione dei rischi l'azienda aveva ritenuto di potere fare fronte ai rischi derivanti dal possibile contatto con il materiale di fusione, ai quali erano esposti i lavoratori, mediante l'adozione di presidi di protezione individuale, ritenendoli più efficaci rispetto ad un sistema di protezione collettiva. Ciò era avvenuto in considerazione della circostanza che non era possibile trovare un sistema che, in via preventiva, evitasse la possibile proiezione di scorie incandescenti e del rilievo che l'installazione di barriere di protezione avrebbe addirittura ampliato i rischi, convogliando gli eventuali materiali verso l'alto e, quindi, verso il viso e le spalle del colatore. Il collegio,

però, ha disatteso tale tesi, rilevando innanzitutto che le protezioni personali messe a disposizione dall'azienda erano del tutto inadeguate, tanto che la parte lesa, nonostante fosse munita di tuta ignifuga, di scarpe antinfortunistiche, di ghette (e di quanto altro, attinente sempre alla protezione individuale) era rimasta ustionata, non essendo il suo abbigliamento resistente al materiale incandescente.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiarò inammissibile il ricorso e condannò la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.		

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.